GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 7 novembre 1923** — **Numero 261**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1923, n. 2281.
Recupero obbligatorio degli oli leggeri dai gas-luce e dai catrami.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 50, che disciplina i contratti per forniture di gas;

Considerata la convenienza per l'economia nazionale di dare accrescimento alla produzione di oli leggeri ricavabili dal gas e dal catrame;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, la marina, l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli esercenti delle officine che producono gas illuminante per un quantitativo annuale maggiore di un milione di metri cubi è fatto divieto, a partire dal termine che per ciascuna di dette officine sarà stabilito dal Ministro per l'economia nazionale e nonostante qualunque convenzione contraria anche antecedente al presente decreto, di vendere gas che non sia stato privato degli oli leggeri atti alla produzione di benzolo e toluolo nel limite non inferiore a gr. 15 per metro cubo di gas proveniente dalla distillazione del carbon fossile.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro dell'interno, della guerra e della marina, di variare il limite minimo degli oli leggeri da ricavarsi per ogni metro cubo di gas prodotto con la distillazione del carbon fossile.

Art. 3.

L'obbligo di estrarre gli oli leggeri dal gas prodotto dalla distillazione del carbon fossile è esteso anche a tutti gli esercenti di forni a coke metallurgico; ma, in questo caso, la quantità da estrarre sarà quella massima consentita dai mezzi normali di debenzolaggio del gas.

Art. 4.

A datare dal termine di un anno dalla promulgazione del presente decreto è fatto divieto a tutte le officine del gas, forni a coke, distillerie di catrame, rivenditori di catrame, di vendere per impiego diretto questo sottoprodotto della distillazione del carbon fossile, se il catrame di carbon fossile non fu sottoposto ad una distillazione che lo abbia liberato di tutti i prodotti che distillano fino alla temperatura di 170 centigradi.

I produttori di catrame sono esenti dall'obbligo della distillazione del catrame, purchè il catrame da essi prodotto venga venduto a distillerie che facciano la distillazione sopra indicata.

Le officine del gas con produzione annua inferiore a cinquecentomila metri cubi e che distino oltre duecento chilometri da distillerie di catrame, potranno, previo parere favorevole della Regia prefettura della rispettiva Provincia, essere dal Ministro per l'economia nazionale dispensate da questo obbligo.

Art. 5.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto è affidata al Ministero per l'economia nazionale il quale la esercita a mezzo degli ispettori della industria e del lavoro e degli ingegneri del Genio civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL — A. DIAZ — OVIGLIO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 2. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2282.
Modificazioni alle disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, numero 1605, modificato dal R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723;

Vista la legge (testo unico) del 21 marzo 1912, n. 442;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589;

Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura e alla pastorizia per aumentarne l'efficacia e meglio armonizzarle con gli interessi pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 29 della legge 2 giugno 1910, numero 277, con le modificazioni di cui all'art. 1, comma 7, del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723, è sostituito dalle disposizioni seguenti:

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonchè premi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del premio sarà tenuto conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I premi come pure i semi e le piantine saranno concessi solo nel caso che trattasi di terreni soggetti od assoggettabili al vincolo forestale a norma delle leggi vigenti.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti premi saranno concessi anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, sempre quando i rispettivi proprietari abbiano osservate le norme di cui all'articolo 132 e seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188.

Art. 2.

Per la durata di un triennio dalla data del presente decreto il Ministero dell'economia nazionale, in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi dei rimboschimenti di cui all'art. 11 della legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, nonchè a Comuni, Provincie e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

Art. 3.

I proprietari che, soli o riuniti in consorzio compiono i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 del testo unico delle disposizioni di legge per la sistemazione dei bacini montani approvato con R. decreto 21 marzo 1912, n. 442, hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine ove questi non siano stati forniti dall'Amministrazione forestale.

Alle spese relative sarà provveduto con i fondi stanziati in bilancio per l'applicazione del detto testo unico.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723, è modificato come appresso:

Ai Comuni, alle Università e Comunanze agrarie, alle istituzioni pubbliche ed agli Enti morali in genere, soli o riuniti

in consorzio che affidino il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico, è concesso un contributo dello Stato, che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio fisso assegnato al detto personale, rimanendo ogni altra spesa a carico dell'Ente.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale potrà concedere contributi agli Enti di cui al precedente articolo, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli allo scopo di conseguire un miglioramento dei loro patrimoni silvo-pastorali. I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589, è sostituito dalle disposizioni seguenti.

I premi per l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani saranno stabiliti nella misura dal 20 al 35 per cento dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dall'Amministrazione forestale.

Sulla proposta dei Comitati forestali, da presentarsi nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale determinerà, per ciascuna Provincia, le zone comprendenti i pascoli, da potersi considerare montani.

Art. 7.

Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani le casse di risparmio ordinarie, i monti di pietà di prima categoria ed altri istituti congeneri e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati a concedere a Comuni, Università e Comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed Enti morali in genere prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'Ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte o su redditi patrimoniali od altri cespiti di entrata.

Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8.

Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a L. 3 di interesse annuo per ogni L. 100 di capitale concesso a mutuo, contenuto quest'ultimo nel limite massimo corrispondente alla differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il premio concesso.

Il contributo dello Stato potrà anche essere corrisposto nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

I contributi dello Stato per il pagamento degli interessi saranno corrisposti direttamente all'istituto mutuante.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle nuove provincie. Tuttavia, sino a quando alle stesse non verrà estesa la legislazione forestale del Regno, i boschi di nuova formazione e per i quali furono concessi i benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 3, s'intendono soggetti alle limitazioni ed imposizioni di cui alla legislazione forestale generale e particolare, tuttora vigente nelle provincie medesime e le attribuzioni demandate ai Comitati forestali provinciali dal presente decreto saranno esercitate, sino a quando non sarà provveduto alla loro costituzione, dagli Ispettorati forestali.

Art. 10.

Le spese per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente decreto sono a carico dell'azienda del demanio forestale di Stato entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio dell'azienda stessa.

Art. 11.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria e diversa da quelle contenute negli articoli precedenti.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con tutte le altre vigenti in materia forestale e di pascoli montani, introducendovi le modificazioni necessarie per semplificare i procedimenti e meglio assicurare l'efficacia delle disposizioni stesse ed il conseguimento dei fini di pubblico interesse che esse si propongono.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 3. — GRANATA.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1923, n. 2286.

Modificazione al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, sull'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Presidente del

Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e Ministro *ad interim* per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai corrispondenti articoli del succitato R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, sono apportate le modificazioni ed aggiunte segmenti:

Art. 1 - n. 6 - *Ispettorato generale dell'industria.* - Comprende tre divisioni e tratta le seguenti materie:

Leggi e provvedimenti generali in materia industriale - Vigilanza tecnica e polizia delle industrie e provvedimenti a favore delle piccole industrie - Vigilanza sull'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Proprietà intellettuale - Privative industriali - Servizi relativi alle privative per disegni e modelli ai marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio e ai diritti di autore - Commissione per i ricorsi - Bollettino della proprietà intellettuale.

Art. 1 - n. 10 - *Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private.* - Comprende una divisione amministrativa e l'ufficio delle assicurazioni private e tratta le materie seguenti:

Applicazione delle leggi sulle casse di risparmio, sui monti di pietà, sugli istituti di credito fondiario - Vigilanza ed ispezione sugli istituti predetti.

Applicazione delle leggi concernenti le assicurazioni private - Vigilanza sulle società di assicurazioni private.

Art. 1 - n. 11 - *Ispettorato dell'insegnamento industriale.* - Comprende una divisione e tratta le materie seguenti:

Insegnamento industriale - Applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'insegnamento industriale.

Art. 3, secondo comma. - Il personale del ruolo attuariale assegnato al servizio delle assicurazioni sociali e gli ispettori dell'industria e del lavoro sono posti alla immediata dipendenza del direttore generale del lavoro e della previdenza; quelli del commercio alla immediata dipendenza del direttore generale del commercio e della politica economica; quelli dell'industria alla dipendenza del funzionario che sarà preposto alla direzione dell'Ispettorato generale dell'industria; ed infine gli ispettori del credito ed il personale del ruolo attuariale assegnato al servizio delle assicurazioni private sono posti alla dipendenza del funzionario che sarà preposto alla direzione dell'Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private.

Dopo il terzo comma del predetto art. 3 va aggiunto il comma seguente:

« Con decreto Reale su proposta dello stesso Ministro e sentito il Consiglio dei Ministri, a dirigere l'Ispettorato generale dell'industria potrà essere chiamato un tecnico estraneo all'Amministrazione che avrà il grado ed il trattamento economico del direttore generale ».

Il presente decreto avrà decorrenza dal 15 ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, andando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2266.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico Antonio Bordoni, in Pavia.

N. 2266. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Antonio Bordoni di Pavia ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guadasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 2292.
Assegnazione quote di concorso governativo per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, a vari Comuni.

N. 2292. R. decreto 20 agosto 1923, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1915 al 1923, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI.
Scioglimento dei Consigli comunali di Santa Domenica Vittoria (Messina), di Ostuni (Lecce), di Montemonaco (Ascoli Piceno) e di Codevilla (Pavia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina.

SIRE,

Il contegno settario e demagogico dell'amministrazione del comune di Santa Domenica Vittoria le aveva mano a mano alienato il consenso della popolazione che si era andata orientando verso le nuove correnti politiche nazionali.

Di recente, poi, taluni incidenti avvenuti nel paese, e particolarmente contro la sede del partito avversario dell'Amministrazione, avevano determinato nella popolazione uno stato di pericolosa eccitazione che rese necessaria, per calmare gli spiriti eccezionalmente turbati, l'esecuzione di una inchiesta sul generale andamento della civica azienda.

L'inquerente ha accertato gravi irregolarità nei vari rami dei servizi pubblici e particolarmente nell'esecuzione di opere e nell'applicazione dei tributi.

Era stato, infatti, partigianamente concesso ad un appaltatore, mediante privata trattativa, un importante lotto di lavori stradali di notevole importo, per la cui esecuzione il Genio civile aveva invece prescritto al Comune di attuare piccoli cottimi da concedersi a diversi appaltatori.

I lavori di sistemazione della via di accesso al cimitero, pure di notevole importo, erano stati eseguiti in economia da un solo capo maestro senza sorveglianza tecnica e apprestamento di preventivi frazionandone fittiziamente in diversi lotti il pagamento, avvenuto, peraltro, senza la presentazione al Comune delle relative pezze giustificative.

L'applicazione dei tributi era stata partigiana ed aveva dato luogo a gravissime sperequazioni fra i contribuenti, e la risoluzione dei relativi reclami, contrariamente alle vigenti disposizioni di legge, era stata affidata ad una unica Commissione municipale. I servizi funzionavano in maniera difettosa ed insufficiente, e fra l'altro, all'appaltatore della pubblica illuminazione era stata corrisposta la quota di canone anche per i periodi in cui il servizio non aveva funzionato. Numerosi atti partigiani e di rappresaglia erano stati compiuti, specie dal sindaco, in materia di rilascio di certificati e quanto mai censurabile era apparso il comportamento dell'Amministrazione durante le passate vertenze per la occupazione delle terre.

Per tale insieme di circostanze si è formata nella popolazione una forte corrente ostile all'Amministrazione, e, data l'eccitazione degli animi, si teme che da un momento all'altro le odiosità possano esplodere in atti violenti.

Si rende pertanto indispensabile, per prevalenti ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Salvatore Castellana è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ostuni, in provincia di Lecce.

SIRE,

In seguito alle dimissioni di 28 consiglieri comunali sui 30 assegnati per legge, il prefetto di Lecce ha dovuto, nel giugno scorso, affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione del comune di Ostuni.

Dagli accertamenti eseguiti dal predetto funzionario è risultato che l'ufficio comunale trovasi in disordine e vi mancano numerosi registri resi obbligatori dalla legge. I servizi di polizia urbana e rurale devono essere completamente riordinati; devonsi accertare le eventuali responsabilità a carico di amministratori che hanno preso parte a lavori per conto del Comune direttamente o per interposta persona; occorre ancora sistemare la contabilità, accertare la esatta situazione finanziaria del Comune, procedere alla compilazione e revisione delle matricole delle tasse ed inoltre liquidare un'importante pendenza con l'impresa della pubblica illuminazione, la quale vanta un rilevante credito per canoni arretrati.

Occorrendo conferire più ampi poteri allo straordinario amministratore per dargli modo di procedere adeguadamente alla sistemazione della civica azienda prima della convocazione dei comizi elettorali, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ostuni, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carmine Spadavecchia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTÀ,

In seguito ad insanabili divergenze circa i criteri seguiti nella gestione della civica azienda dall'amministrazione comunale di Montemonaco, sette consiglieri, su quindici assegnati per legge al Comune, hanno rassegnato le dimissioni.

Un'inchiesta eseguita nel frattempo ha accertato manchevolezze nell'andamento dei pubblici servizi; irregolarità nell'esecuzione di lavori; gravi deficienze nell'ufficio comunale, privo, fra l'altro, degli inventari, nonostante il valore rilevante del patrimonio dell'Ente; ritardo nella presentazione dei conti; deplorevole abbandono dei cimiteri.

Nelle attuali condizioni, anche per l'atteggiamento di alcuni dei consiglieri rimasti in carica, l'Amministrazione non è più in grado di funzionare utilmente; e poichè le condizioni locali dello spirito pubblico, rese anormali dal vivo malcontento determinato nella popolazione dal disordine della civica azienda, non consentono l'esperimento di elezioni suppletive senza pericolo di gravi perturbamenti si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Antonio Centonze è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Codevilla, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

Nel comune di Codevilla si sono in questi ultimi tempi manifestati gravi contrasti di partito, che hanno indotto 7 dei 15 consiglieri assegnati per legge a presentare le dimissioni. Non volendo gli altri consiglieri seguirne l'esempio, malgrado la palese ostilità popolare, il loro contegno ha dato motivo ad un rincrudimento delle competizioni locali, con grave e continuo pericolo per l'ordine pubblico.

Non ravvisandosi, ora, conveniente indire le elezioni suppletive a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale per la reintegrazione della civica rappresentanza, sia perchè con esse non potrebbe risolversi la situazione dell'Amministrazione, sia perchè nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, la convocazione dei comizi potrebbe essere causa di disordini, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Codevilla, in provincia di Pavia, sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Vito Biagi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923.

Proroga di poteri dei Regi commissari dei comuni di Vigo di Fassa, Spotorno, Massafiscaglia, Crodo, Marsala, Rapallo, Marsicovetere, Montelparo e Monte San Pietro Morico.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari dei comuni di Vigo di Fassa, Spotorno, Massafiscaglia, Crodo, Marsala, Rapallo, Marsicovetere, Montelparo e Monte San Pietro Morico.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Vigo di Fassa (Trento); Spotorno (Genova); Massafiscaglia (Ferrara), Crodo (Novara), Marsala (Trapani), Rapallo (Genova) Marsicovetere (Potenza), Montelparo e Monte San Pietro Morico (Ascoli Piceno) per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 27 maggio-7, 14, 24, 28 giugno, 6, 8 e 29 luglio 1923 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Vigo di Fassa (Trento), Spotorno (Genova), Massafiscaglia (Ferrara), Crodo (Novara), Marsala (Trapani), Rapallo (Genova), Marsicovetere (Potenza), Montelparo e Monte San Pietro Morico (Ascoli Piceno);

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Vigo di Fassa, Spotorno, Massafiscaglia, Crodo, Marsala, Rapallo, Marsicovetere, Montelparo, Monte San Pietro Morico, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di giovedì 22 corrente, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 48ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 272 sulle 51095 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 3 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Estrazione di obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di sabato 24 corrente, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 31ª estrazione annuale delle obbligazioni create con la legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n, 299, per le opere edilizie della città di Roma riferentesi alla 1ª serie *A* emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, sono in numero di 218 sulle 7187 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 1° gennaio 1924.

Roma, 3 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

1° Avviso.

Sono state eseguite senza opposizioni le pubblicazioni di smarrimento dei certificati consolidato 5 %:

1° N. 117621 di L. 540 intestato Pirajno Francesco fu Michele;
2° N. 181121 di L. 15 intestato Garaio Nicolò di Michele;
3° N. 299207 di L. 75 intestato Lauricella Antonina di Litterio.

Siccome i predetti tre certificati di rendita portavano a tergo dichiarazione di cessione a favore di Carella Domenico fu Giovanni, domiciliato a Palermo, così, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'operazione richiesta sulle citate rendite dal predetto sig. Carella Domenico.

Roma, 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4906 — Data della ricevuta: 19 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Malgeri Antonio di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: n. 1 certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 402.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1299 — Data della ricevuta: 8 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Berardi Salvatore di Riccardo — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data della ricevuta: 27 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Talenti Pia fu Tespoli — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita: L. 130 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5047 — Data della ricevuta: 13 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Direzione Regie poste e telegrafi — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 7 — Ammontare della rendita: L. 140 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che il buono del Tesoro 5 % quinquennale di 6ª emissione n. 1175 di L. 6000 intestato a Gavosto Luigina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sacco Adele ved. di Gavosto Giovanni, doveva invece intestarsi a Gavosto Anna-Luigia minore, ecc., (il resto come sopra), e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la pretura di Torino, 4° mandamento, il 14 settembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale si procederà al rimborso del riferito buono perchè scaduto, nelle mani di Gavosto Anna-Luigia fu Giovanni, ora maggiorenne.

Roma, 20 settembre 1923.

E' stato denunciato che i buoni del Tesoro 5 % quinquennali ottava emissione n. 212 di L. 2200 e n. 213 di L. 500 al nome di Camerini Rina di Federico, minore sotto la patria potestà del padre ed il secondo con usufrutto a favore dello stesso genitore, mentre dovevano invece intestarsi a Camerini Erinna di Federico minore, ecc. il resto come sopra.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza intervento di opposizione si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 4 ottobre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	129 76	Belgio	111 68
Londra	100 233	Olanda	8 70
Svizzera	398 95	Pesos oro	16 14
Spagna	298 125	Pesos carta	7 10
Berlino	—	New-York	22 470
Vienna	0 0325	Oro	433 74
Praga	65 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 12
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 45

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 29 ottobre scorso, in Morsano al Tagliamento, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 6 novembre 1923.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Porlezza	Como	1	Lunedì e sabato dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Domenica dalle ore 8 alle 12.
Busca	Cuneo	1	Mercoledì, venerdì, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Domenica dalle ore 8 alle 12.
Acuto	Frosinone	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
San Vito Romano	Roma	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12.
Sestola	Modena	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.
Padova	Padova	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Tizzano Val Parma	Parma	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e giovedì, dall'11 novembre all'8 febbraio, dalle ore 9 alle 12.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o conferita la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammisisone al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stamperia dello Stato.